

Regolamento sugli incarichi esterni conferiti ai docenti

[D.R 26 luglio 2011 n. 9781 - Emanazione](#)

Articolo 1-Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, da parte di docenti, di incarichi loro conferiti da soggetti diversi dall'Università di Pisa (nel seguito "Ateneo"), per attività compatibili con lo *status* di docente.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "docenti": i professori, i ricercatori e gli assistenti dell'Ateneo;
- "incarichi esterni": tutti gli incarichi, anche retribuiti, svolti per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e non rientranti nella disciplina del conto terzi;
- "struttura": la facoltà e/o il dipartimento a cui afferisce il docente;
- "committente": il soggetto esterno che conferisce l'incarico.

Articolo 2-Ambito generale di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai docenti, con esclusione di quelli della Facoltà di Medicina e Chirurgia limitatamente allo svolgimento dell'attività assistenziale e agli aspetti a essa correlati.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto l'attività didattica e di ricerca conferiti sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con altri soggetti sono disciplinati in conformità dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Il presente regolamento non trova applicazione relativamente a tutti quegli organismi presenti negli enti pubblici ove sia prevista, anche attraverso procedura elettorale, la partecipazione dei docenti universitari.

Articolo 3-Docenti

1. La posizione di docente è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Ateneo.

2. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (1).

Articolo 4-Docenti a tempo pieno

1. I docenti a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali.

2. I docenti a tempo pieno, fatto salvo il rispetto di tutti i loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione:

- attività di valutazione e di referaggio;
- attività di collaborazione scientifica;
- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- attività pubblicistiche ed editoriali;

Possono, inoltre, svolgere, previa comunicazione all'Amministrazione, anche ai fini di cui al comma 4, secondo capoverso:

- attività di consulenza, purché non si tratti di consulenza tecnica di parte a favore di soggetti in lite con l'Ateneo;
- lezioni e seminari di carattere occasionale.

3. Si intendono di carattere occasionale, ai sensi del comma 2, le lezioni e i seminari svolti dal docente entro i limiti massimi di 20 ore annue e di 5 ore a favore dello stesso committente.

4. I docenti a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata conformemente ai criteri di cui all'articolo 6:

- funzioni didattiche e di ricerca non occasionale;
- compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

In ogni caso non devono determinarsi situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, e l'attività non deve rappresentare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.

Articolo 5-Docenti a tempo definito

1. I docenti a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo, valutati con riferimento ai criteri di cui all'art. 6. In ogni caso costituisce conflitto di interessi l'assunzione di patrocinio o la prestazione di consulenza tecnica di parte a favore di soggetti in lite con l'Ateneo.

2. I docenti a tempo definito possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che si attiene ai criteri di cui all'articolo 6 e valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

3. Ai docenti a tempo definito si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4.

Articolo 6-Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora sia soggetto ad autorizzazione, l'incarico non deve comunque:

- comportare l'esercizio di attività pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo o contrarie ai suoi principi statutari;
- concorrere a determinare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interessi a detrimento dell'Ateneo;
- pregiudicare lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente, o recare nocumento al principio dell'equa ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture nelle quali il docente presta servizio;
- sostanziarsi in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi.

Articolo 7-Procedimento e competenze per il rilascio dell'autorizzazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, l'autorizzazione deve essere richiesta dal docente interessato all'ufficio del personale almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto per l'attività. Essa deve contenere ogni elemento utile ai fini del suo esame, in conformità al modulo appositamente predisposto dall'ufficio del personale e pubblicato su www.unipi.it, e in particolare:

- i dati del committente, inclusi il codice fiscale, ove esistente, la sede o l'indirizzo, la sua natura pubblica o privata, se ha o meno scopo di lucro;
- il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a tempi, luoghi e durata e all'eventuale compenso;
- la dichiarazione circa l'assenza, nell'incarico richiesto, di ostacoli al corretto adempimento dei compiti istituzionali da parte del docente interessato.

2. L'ufficio del personale, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne valuta la ricevibilità e richiede il parere delle strutture presso cui il richiedente presta servizio. Nei dieci giorni successivi i responsabili delle strutture comunicano i propri pareri al Rettore, che rilascia o nega l'autorizzazione con provvedimento motivato.

3. Se la richiesta è avanzata dal Rettore, la competenza a rilasciare l'autorizzazione spetta al Senato accademico.

4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione è adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di richiesta di supplemento di istruttoria. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata. ⁽ⁱⁱ⁾

Articolo 8-Controlli successivi al rilascio e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui le condizioni e i presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa vengano meno durante il periodo di svolgimento dell'incarico, anche in base alle segnalazioni dei responsabili delle strutture, l'autorizzazione è revocata con provvedimento del Rettore e l'interessato deve sospendere immediatamente le attività relative all'incarico.

2. Tali attività possono essere riprese, se sussistono i presupposti, in caso di opzione del docente per il regime d'impegno a tempo definito, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in tema di regime di impegno dei professori e ricercatori universitari.

3. In ogni momento il docente interessato può chiedere che la prestazione in cui l'incarico si estrinseca formi oggetto – ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 11.7.1980, n. 382 (iii) – di un contratto con la struttura. Ove tale richiesta sia presentata, l'amministrazione universitaria può concordare, con il soggetto esterno che ha conferito l'incarico, le modalità della sua prosecuzione o del suo annullamento.

Articolo 9-Esercizio provvisorio dell'incarico e mezzi di tutela del richiedente

1. Se, in ragione di termini imposti da norme o per la natura dell'attività, l'incarico deve iniziare prima del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente, sotto la propria responsabilità, può esercitare provvisoriamente l'attività in questione, a partire dal giorno di presentazione della richiesta. In caso di diniego, il docente deve sospendere immediatamente l'attività e deve comunque versare all'Ateneo i compensi percepiti o per i quali abbia acquisito il credito.

2. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso la dichiarazione di irricevibilità della richiesta o il diniego dell'autorizzazione l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Sull'istanza decide, entro trenta giorni dalla sua ricezione, il Senato accademico.

Articolo 10-Sanzioni

1. Nel caso di incarico svolto dal docente senza autorizzazione, ferma restando la sua responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, si applicano le sanzioni previste dall'art. 53, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (iv).

2. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti l'incarico.

Articolo 11-Pubblicità e norme di rinvio

1. L'Ateneo cura la tenuta dell'elenco degli incarichi autorizzati, comunicandoli – con cadenza semestrale – ai responsabili delle strutture interessate.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e, in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione universitaria nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi, si rinvia all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 (v).

3. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123 della L. 662/96 (vi), laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'Ateneo, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.

Articolo 12-Disposizioni finali e transitorie

1. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

2. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato su www.unipi.it. Esso sostituisce e abroga il [precedente regolamento](#) nella stessa materia, approvato con D.R. 24 aprile 2002, n. 01/526, e successive modificazioni, che

continua ad applicarsi limitatamente alle attività da autorizzare e il cui avvio era precedente all'entrata in vigore della L. 240/2010.

i (DPR 11 luglio 1980, n. 382) Art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

- 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
- 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- 3) nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee;
- 4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
- 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- 6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
- 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- 8) nomina a presidente della giunta provinciale;
- 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinario ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età

Art. 14 Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione.

Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici. Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 15 Inosservanza del regime delle incompatibilità.

Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.

Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità. Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di

incompatibilità. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.

ii Art. 53 D.lgs. 165/2001

L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

iii DPR 382/1980 - Art. 66 Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi.

Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.

I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.

Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.

Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.

I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università.

iv Art. 53 D.lgs. 165/2001

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la

disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

v Art. 53 D.lgs. 165/2001

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

vì Art.1, commi 123 e 127 della L. 662/96

123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.